

**ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PER L'USO DEL TIMBRO DELL'ORDINE DA PARTE DEGLI
ISCRITTI**

Premesso che

- il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha adottato un logo identificativo della professione di Consulente in Proprietà Industriale nella prestazione di servizi a terzi;
- il logo è disponibile, per l'uso facoltativo degli iscritti, sia nella versione in bianco e nero sia nella versione a colori, come da rappresentazioni qui appresso:



- tale logo è destinato a identificare e distinguere i Consulenti in Proprietà Industriale che offrono e/o operano e/o forniscono servizi nel settore della consulenza e assistenza in materia di proprietà intellettuale e industriale rispetto ad altri soggetti che svolgono attività nello stesso settore;
- appare necessaria l'emissione di un apposito Regolamento affinché gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ne facciano un uso corretto e consono al decoro ed alla dignità professionale;

ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine ha approvato nella riunione consiliare del 19 maggio 2015 il presente

Regolamento per l'uso del logo da parte degli iscritti

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

Ordine: è l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Logo: è il segno complesso a forma di timbro che identifica e distingue l'iscritto all'Ordine, così come individuato al presente Regolamento.

Professione: è la professione svolta dagli iscritti all'Ordine ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento ordinario n.28*) e successive modificazioni.

Iscritto o Iscritti: è l'iscritto/a o sono gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

Regolamento: il presente Regolamento e le successive modifiche integrazioni.

Art. 2 - Scopi

1. Il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione dei propri iscritti il Logo nella forma da personalizzare con il numero di iscrizione e la sezione di appartenenza per identificare gli appartenenti alla Professione di Consulente in Proprietà Industriale rispetto agli altri soggetti professionali non iscritti all'Ordine.
2. A tal fine gli iscritti sono, alle condizioni previste dal presente Regolamento, autorizzati all'utilizzo del Logo.
3. E' vietato l'utilizzo contemporaneo del logo dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale e di altri ordini o associazioni professionali indipendentemente dalla loro natura e provenienza.

Art. 3 - Tutela

1. Il Logo, come tratto distintivo della Professione, è strettamente collegato alla immagine di quest'ultima, ed è tutelato nei confronti degli Iscritti e dei terzi alla stregua del titolo professionale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.52 del 4 marzo 2005 - Supplemento ordinario n.28*) e successive modificazioni.
2. La tutela del Logo deve essere intesa sia nella sua interezza, sia con riferimento alle singole parti che lo compongono, con specifica attenzione alla rappresentazione grafica della sua parte centrale (pennino/scudo stilizzato verticale).

Art. 4 - Utilizzo

1. L'utilizzo del Logo da parte degli iscritti è individuale e facoltativo.
2. Il Logo, dovrà essere utilizzato dal singolo iscritto solo nella versione individuata nelle premesse con l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale e l'indicazione della sezione di appartenenza (marchi / brevetti e/o entrambe). Inoltre il Logo dovrà essere posizionato esclusivamente come indicato al successivo comma 5.
3. Le dimensioni del logo utilizzato dagli iscritti non potranno eccedere quelle di un normale timbro di diametro 35 millimetri né essere così ridotte da rendere illeggibile la scritta.
4. Il suo utilizzo è consentito solo in connessione con le attività di consulenza e assistenza in materia di proprietà industriale o di servizi ad esse connessi, esclusi quelli incompatibili, ai sensi dell'art. 204 CPI.

5. il Logo dovrà essere utilizzato esclusivamente su carta intestata professionale e messaggi di posta elettronica nell'ambito di una prestazione professionale dell'iscritto e dovrà essere posizionato accanto alla firma dell'iscritto stesso.
6. Il Logo appartiene all'Ordine. Agli iscritti autorizzati all'uso è vietata qualsiasi sub-autorizzazione o altro atto di disposizione nonché qualsiasi uso diverso da quanto previsto nel presente Regolamento.
7. Il diritto di uso del logo cessa automaticamente in caso di:
 - cancellazione dall'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale;
 - sospensione dall'Albo per il periodo di sospensione;
 - insorgenza di ogni altra causa impeditiva allo svolgimento della professione.

Art. 5 - Modalità di utilizzo del Logo

1. Il Logo, qualora sia utilizzato a colori, verrà riprodotto esclusivamente così come definito nelle premesse al presente Regolamento (nero oppure blu) e specificato nell'immagine in evidenza.
2. Qualora il Logo venga utilizzato su fondo bianco, esso potrà essere riprodotto oltre che in nero anche in scale di grigio eventualmente con le scritte in nero.
3. Nell'aumentare o diminuire le dimensioni del Logo, dovranno tassativamente rispettarsi le proporzioni dell'immagine in evidenza.
4. Affinché siano garantiti visibilità e riconoscibilità, il Logo deve disporre di uno spazio di rispetto minimo, pari alla metà della sua circonferenza, rispetto ad altri marchi, denominazioni o altri elementi verbali o grafici.

Art. 6 - Violazioni nell'utilizzo del Logo da parte degli iscritti

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce utilizzo improprio e/o non rispondente alle disposizioni del presente Regolamento:
 - l'utilizzo del Logo in ambiti non correlati allo svolgimento della Professione;
 - l'utilizzo del Logo con modalità, forme, colori, posizionamenti o proporzioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento.
2. In conformità dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, le violazioni delle norme in esso contenute potranno costituire condotta deontologicamente rilevante per l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.
3. Un utilizzo improprio o il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto a sanzione ai sensi dell'art. 211 CPI inclusa la revoca dell'autorizzazione all'uso.

Art. 7 - Segnalazioni su utilizzo improprio del Logo

1. Costituisce dovere deontologico di ciascun iscritto segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni utilizzo improprio e/o non conforme al presente Regolamento del Logo effettuato da altri iscritti e/o da terzi.

Art. 8 - Modifiche del Logo

1. L'Ordine si riserva il diritto di apportare all'attuale Logo cambiamenti mediante la modificazione di forma, colore, grafia, nome, simboli e formato. Le eventuali modifiche apportate dal Consiglio dell'Ordine, e debitamente comunicate agli iscritti, saranno vincolanti per l'uso che del Logo farà l'Isritto, dalla data indicata nella comunicazione del Consiglio.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Ordine.

Il Consiglio